



COMUNE DI MARZANO DI NOLA

Provincia di Avellino

Via Nazionale, - 83020 - Marzano di Nola (AV) Tel. 0818255303 Fax 0818255753 -

Codice fiscale 80009750649 ---- Partita Iva 00286270640 -

pec: sindaco.marzanodinola@asmepec.it

ORDINANZA N. 1/SP DEL 11/07/2026

OGGETTO: PREVENZIONE E REPRESSIONE DI SCHIAMAZZI NOTTURNI, DI PRODUZIONE DI RUMORI MOLESTI E DI COMPORTAMENTI LESIVI DEL DECORO E DELLA SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

Richiamata la legge quadro sull'inquinamento acustico, n. 447/95 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l'art. 29 del Regolamento di Polizia Locale recante " Tutela della quiete pubblica e privata";

Letto l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267/2000: << ...In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, **con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti**, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche...>>;

Letto 50, comma 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000: << Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta) giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

Preso atto delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute da parte della Cittadinanza (accertate dai competenti Uffici comunali), relative a rumori molesti, schiamazzi notturni, occupazione improprie di sedi stradali, spazi, aree e piazze pubbliche;

Considerato che gli spazi, le aree e i parchi pubblici sono destinati al tempo libero e alla vita di relazione per la fruizione da parte dell'intera Cittadinanza, in particolare per lo svago e i giochi dei bambini, nei confronti dei quali necessita garantire la massima tutela per la loro incolumità;

Ritenuto, pertanto, indispensabile di dover prevenire ogni forma di disagio ai Cittadini residenti attraverso l'individuazione di idonee misure sotto il profilo acustico e il decoro urbano;

Visti gli articoli n. 50 e n. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge n. 179/2002;

Visti gli articoli n. 650, n. 659 e n. 666 del Codice Penale;

Visti gli articoli n. 68, n. 69 e n. 86 del T.U.L.P.S.;

ORDINA

- **di evitare** ogni comportamento che generi disturbo alla quiete pubblica, in particolare nelle ore serali e notturne, per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, evitando rumori molesti, schiamazzi notturni, occupazione improprie di sedi stradali, spazi, aree e piazze pubbliche;
- **a tutela della quiete pubblica**, che l'attività di diffusione della musica nei locali pubblici e nei luoghi aperti o esposti al pubblico, in tutto il territorio comunale, **dovrà cessare entro le ore 24,00**;
- **di adottare** ogni misura organizzativa e gestionale necessaria, affinché la clientela dei **locali pubblici**, anche negli orari di apertura, non arrechi disturbo alla quiete pubblica mediante musica ad alto volume, schiamazzi, urla o altri comportamenti rumorosi nelle aree interne ed esterne al locale;
- **di vigilare** costantemente sul comportamento dei frequentatori di locali pubblici, invitandoli a mantenere condotte rispettose della quiete dei residenti, soprattutto nelle ore serali e notturne;
- **il divieto** di accensione di fuochi d'artificio di qualsiasi natura, sia all'interno dell'area del locale, sia all'esterno del medesimo locale, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'Autorità competente.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile, amministrativa e penale.

DISPONE

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva,

- **sia notificata** ai gestori degli esercizi pubblici (bar, caffetterie, pasticcerie, ristoranti, agriturismo);
- **sia pubblicata** all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- **sia trasmessa:**
- alla Prefettura di Avellino Pec: protocollo.prefav@pec.interno.it;
- al Commissariato di P.S. di Lauro Pec: dipps109.5200@pecps.poliziadistato.it per la esecuzione della medesima e per la vigilanza sul rispetto delle sue disposizioni;
- alla Stazione Carabinieri di Marzano di Nola Pec: tav27665@pec.carabinieri.it per la esecuzione della medesima e per la vigilanza sul rispetto delle sue disposizioni;
- al Comando di Polizia Municipale (propria sede) per la esecuzione della medesima e per la vigilanza sul rispetto delle sue disposizioni;
- Comando Compagnia di Baiano, Pec: tav20473@pec.carabinieri.it, per opportuna conoscenza;
- Questura di Avellino, Pec: dipps109.00f0@pecps.poliziadistato.it, per opportuna conoscenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

F.to IL SINDACO

geom. Francesco Addeo